

Un lampo di verità
*La sentenza sulla strage
di piazza Loggia*

a cura di **Andrea Vigani**

liberedizioni

A

Giulia Banzi
Livia Bottardi
Clementina Calzari
Alberto Trebeschi
Euplo Natali
Bartolomeo Talenti
Luigi Pinto
Vittorio Zambarda

Cittadini Bresciani

Ancora una volta il fascismo si manifesta nella nostra città e nella nostra provincia con i caratteri ripugnanti del terrorismo omicida, della provocazione e della violenza. Per richiamare i democratici all'unità ed alla vigilanza antifascista;

- perchè sia con fermezza colpita ogni trama fascista;
- perchè oltre agli esecutori materiali della violenza siano assegnati alla giustizia i mandanti ed i finanziatori,

il Comitato Permanente Antifascista indice per

MARTEDI 28 MAGGIO ORE 10 IN PIAZZA LOGGIA

una manifestazione antifascista

in concomitanza con lo sciopero generale proclamato dai Sindacati

parleranno:

Franco CASTREZZATI

a nome delle organizzazioni sindacali

on. Adelio TERRAROLI

a nome delle forze politiche

PROGRAMMA

Ore 9 concentramento a Piazza Garibaldi-Porta Trento-Piazza Repubblica.

Ore 9,30 partenza cortei per Piazza Loggia.

Ore 10 Comizio Pubblico.

il comitato unitario permanente antifascista
DC · PCI · PSI · PSDI · PRI · CGIL · CISL · UIL
ANPI · FFVV · ANED · ANPPA · ACLI · Cogidas

28 maggio 1974 ore 10.12

Il 20 giugno 2017 è una data storica per Brescia e l'Italia. Quel giorno la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del 22 luglio 2015 con la quale la Corte di Assise di Appello di Milano aveva condannato all'ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte - capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto / Ordine Nero, il secondo un estremista della destra eversiva, militante ordinovista e informatore dei Servizi segreti - per la strage di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974.

Oltre a essere confermata la sentenza di condanna all'ergastolo di Maggi e Tramonte, è stata pure convalidata la ricostruzione che vede le responsabilità già in precedenza accertate di tre imputati defunti: Ermanno Buzzi, la cui responsabilità nella partecipazione alla realizzazione della strage era già stata ribadita nella sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 aprile del 1985," tranne che per la preparazione dell'ordigno, che riteneva fosse stato consegnato allo stesso, già pronto, per la collocazione"; Marcello Soffiati, collaboratore dei servizi segreti, componente del gruppo ordinovista e corriere della bomba; Carlo Digilio, collaboratore dei servizi, artificiere e armiere del gruppo, che attingeva anche al deposito di armi ed esplosivo sito nel casolare di Paese (Treviso) in mano a Giovanni Ventura che ne pagava l'affitto.

Da tempo conosciamo una verità storica sufficientemente chiara nel suo quadro generale che inquadra la strage di Brescia dentro la sequela di attentati, stragi e tentate stragi, tentati colpi di stato, il periodo dagli anni 60 agli anni 80 che ha visto muoversi Servizi segreti americani e nostrani, settori dell'Esercito e apparati dello Stato con esecutori ben riconoscibili appartenenti alla destra radicale. All'indomani del referendum sul divorzio l'attacco fu portato direttamente ai lavoratori, al movimento operaio ed alle organizzazioni sindacali che erano scese in piazza per una manifestazione dichiaratamente antifascista, organizzata in seguito ad un impressionante stillicidio di attentati in città e provincia che portavano la firma delle bande fasciste. La manifestazione in corso in piazza Loggia il giorno della strage era stata indetta dal Comitato unitario antifascista e sostenuta dallo sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil.

Nelle ore e nei giorni successivi la strage, importante e significativa fu la volontà

dei lavoratori e del sindacato di prolungare lo sciopero, di occupare simbolicamente le fabbriche e le piazze di Brescia, a presidio della democrazia di questo Paese. Ed è in tale contesto che va vista - anche a distanza di anni - la dura reazione di lavoratori, studenti e cittadini agli allora rappresentanti delle istituzioni il giorno dei funerali.

Sono queste le ragioni per cui, assieme ai famigliari delle vittime, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Brescia si sono costituite parti civili nei processi e continuano a seguire la vicenda in prima persona.

Nella sentenza di Milano si delinea un quadro di insieme nel quale ci riconosciamo.

In essa si riassumono anni di impegno dei famigliari, degli avvocati, delle parti civili, di quella parte della magistratura che non si è piegata di fronte al muro di bugie e palesi depistaggi e che ha avuto il coraggio di riprendere il filo delle conoscenze rese disponibili anche dalla mole documentale e testimoniale utilizzata negli altri procedimenti per le stragi di piazza Fontana, Italicus, Bologna.

È importante ricordare che quest'ultima sentenza, seppur importantissima, non esaurisce il percorso di accertamento della verità giudiziaria. Nel tempo sono infatti usciti dalla scena processuale personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e nell'esecuzione della strage, chi perché nel frattempo deceduto o per lo sviamento delle indagini a causa dei depistaggi.

Ora che il depistaggio è diventato reato serve che vengano desecretate le "carte" ancora nascoste alla conoscenza generale.

Un ringraziamento doveroso va infine fatto alla Casa della Memoria che, negli anni, ha saputo legare tante soggettività coinvolte, tenere il punto e l'attenzione accesa, stimolare l'approfondimento dei fatti.

Cgil, Cisl, Uil Brescia

Dopo quarantatré anni

Cosa ci dice la sentenza di condanna per due imputati emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, in via definitiva, il 20 giugno 2017?

Se da un lato misura il tempo trascorso - 43 anni - da quel 28 maggio 1974, giorno della strage di piazza della Loggia, dall'altra lo sconfigge, soprattutto per quanti pensavano di poter continuare a collocare la strage "nei misteri" e lasciarla in balia di ogni interpretazione. Magari chiedendosi, come fece qualcuno dopo la sentenza di assoluzione, se per caso non si fosse guardato dalla parte sbagliata. Tutto ciò, ora, non potrà più essere detto: la verità giudiziaria è stata definitivamente affermata.

La sentenza certifica però non solo le ragioni per cui eravamo in Piazza, ma anche quella che fu l'immediata intuizione popolare: le responsabilità della destra eversiva e quanto si proponeva, ovvero colpire le Istituzioni democratiche e quella modalità di "stare insieme", pacificamente e nella differenza.

Quello scoppio parve distruggere tutto: vite singole, vita collettiva, convivenza civile. Ma, proprio in quel momento, si rivelò il massimo di identificazione con la Storia: nel suo passato e nella memoria dei valori antifascisti e costituzionali che in quella piazza si volevano riaffermare. Valori che quel giorno si intendevano proiettare responsabilmente verso il futuro, aperti e inclusivi in quanto duraturi e veritieri spazi di cittadinanza.

Se guardiamo oggi alle modalità della immediata risposta a quella violenza - l'autogestione della Piazza, la mobilitazione dell'intera città, il servizio d'ordine gestito solo dai cittadini - così come alla solidarietà compresa in quella risposta, vi rintracciamo la capacità del "vivere storico", del saper "vivere nel proprio tempo". Per un momento tutte le contraddizioni, tutte le contrapposizioni politiche sembrarono annullarsi in favore di un rinnovato senso delle istituzioni. Oggi ri-scopriamo che quell'esperienza, "*quell'lo c'ero*" ha formato non solo il ricordo, ma lo ha trasformato in storia ed esperienza comune.

E vi ritroviamo, intatti, i nomi e i volti dei Caduti: li ritroviamo perché "*Ognuno di loro è anche un Noi*", poiché quel lutto non riguardava soltanto qualcuno ma tutti, "*poiché tutti si sentivano colpiti*".

Reagire è stato intraprendere un percorso che da quelle morti portasse alla vita,

dall'impunità alla identificazione dei responsabili. E nessuno potrà dimenticare quanto subito o quanto agito e, quindi, potrà riconoscersi nel percorso vissuto in questi decenni.

La sentenza ha fissato tutto ciò nella storia democratica di questa città e nel nostro Paese. Nello stesso tempo ci carica di nuove responsabilità e indica la necessità di non disperdere il patrimonio che in questi anni abbiamo accumulato. Proprio per comprendere al meglio quel passato abbiamo bisogno di nuove narrazioni, di un continuo scavo nella verità che - nel continuare a sostenere le inchieste ancora aperte - sappiano illuminare ulteriormente il passato. Non possiamo infatti dimenticare che la ferita prodotta da quella bomba, mai rimarginata per via dell'estenuante percorso della giustizia a lungo incapace di giungere ad una sentenza definitiva, aveva anche determinato, nella città di Brescia, una divaricazione politica e sociale profonda, accompagnata persino da acerbe contrapposizioni relative alle identità culturali e politiche dei Caduti, come se quei morti potessero appartenere a una parte e non, invece, alla storia antifascista, civile e democratica della intera città.

Proprio perché attraverso il costante lavoro di memoria di questi anni abbiamo saputo ricomporre molte di quelle "rottture", oggi possiamo ripercorrere quel tempo sapendo guardare con necessario distacco critico al cammino sino ad ora compiuto. E farlo senza esclusioni, senza esacerbate rivalse, ma chiamando ognuno alle proprie responsabilità storiche.

Non si tratta soltanto di misurare il fatto nella sua tragicità, quanto di collegarlo alle conseguenze prodotte dal terrorismo: ancora una volta nella vita di ognuno come nella vicenda della comunità cittadina e di tutti gli italiani.

Toccherà agli storici, dopo i tribunali, chiarire ulteriormente le ragioni di quella violenza, e cercare di rispondere alla domanda: *"Come e perché ciò è potuto accadere in un Paese democratico?"*.

Una esigenza di comprensione che sentiamo ancora necessaria per vivere pacificamente il nostro presente.

Questa, credo, una delle importanti indicazioni che ci viene dalla sentenza commentata nelle pagine che seguono, conclusione di un iter giudiziario che sollecita ad ampliare il compito di Casa della Memoria.

Quello di non dimenticare, quello di capire.

Manlio Milani

Presidente Casa della Memoria di Brescia

Introduzione

La sera del 20 giugno 2017 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati - Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte - condannati all'ergastolo per la strage di piazza della Loggia da una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 22 luglio 2015, che giudicava in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente sentenza di assoluzione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia. Il dedalo di indagini, processi e sentenze è così giunto a una via d'uscita.

La strage di Piazza della Loggia si unisce idealmente alla strage di Peteano del 31 maggio 1972 e quella di Bologna del 2 agosto 1980: le uniche che abbiano avuto una risposta giudiziaria con verdetti di colpevolezza. Le stragi della Questura di Milano del 17 maggio 1973, di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, del treno Italicus del 4 agosto 1974, la strage di Gioia Tauro del 22 luglio 1970 sono rimaste invece senza responsabili.

La decisione della Corte Cassazione non significa solo il riconoscimento della colpevolezza degli imputati, la possibilità di collegare due nomi e il gruppo terroristico di cui facevano parte alla realizzazione della strage, ma permette di attribuire alla strage stessa una prospettiva storica, in un quadro più ampio: rigettando i ricorsi degli imputati, la Corte di Cassazione ha confermato la ricostruzione dell'attentato descritta nelle motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Milano. E dunque del contesto storico e politico in cui si muovevano il terrorismo neofascista e Ordine Nuovo, ma anche dei depistaggi che hanno intossicato le indagini e che si sono messi in moto nei primissimi giorni dopo la strage, e di cui oggi abbiamo le prove documentali.

La strage di Piazza della Loggia è maturata - come scrive la Corte - "nell'identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l'altra grande 'incompiuta' della storia giudiziaria italiana (...) - , la strage della Questura (maggio 1973), la

strage dell'Italicus (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980) e i tanti attentati, specie ai treni (estate 1969- aprile 1973), fortunatamente rimasti senza vittime”.

Proprio per la straordinaria rilevanza della sentenza dei giudici di Milano è nata l'idea di farne una sintesi, con la consapevolezza delle difficoltà che questo avrebbe comportato e degli inevitabili limiti che incontra la riduzione di argomentazioni complesse, sviluppate in centinaia di pagine di motivazione.

Questa sintesi non ha dunque una pretesa di completezza, che può essere soddisfatta solo da una lettura integrale del provvedimento: la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano - composta, oltre che dai giudici popolari, dalla Presidente Anna Conforti, giudice relatore che ha firmato la sentenza e dal giudice a latere Fabio Tucci - è pubblica e a disposizione di chiunque voglia approfondirne la lettura, reperibile su <http://www.28maggio74.brescia.it/> e su www.fontitaliarepubblicana.it. Si tratta di 517 pagine che ricostruiscono il fatto, la storia dei procedimenti e delle indagini le posizioni degli imputati, il contesto storico e politico in cui si innestano i capi d'imputazione, e un'intera sezione dedicata ai depistaggi che sono stati accertati nel processo. Si è qui scelto di farne una sintesi suddivisa in cinque capitoli, a volte riassumendo alcuni passaggi, a volte riportando integralmente la motivazione, là dove le parole della Corte erano particolarmente significative.

Il primo capitolo riassume il fatto, le indagini che si sono susseguite dal 1974 e i processi celebrati prima del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano; il secondo capitolo ricostruisce l'attività processuale svolta nel corso del giudizio di rinvio; il terzo capitolo è dedicato all'approfondimento del contesto storico e politico in cui la strage del 28 maggio 1974 è stata ideata e realizzata. Nel quarto capitolo si delineano le posizioni dei due imputati, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e il loro ruolo in Ordine Nuovo, mentre infine, nel quinto, si affronta la parte della sentenza milanese che ha ricostruito l'attività di depistaggio messa in atto tra il Centro di Controspionaggio di Padova e la sede romana del Servizio Informazioni Difesa (S.I.D.).

Questa sentenza segue tre giudizi di merito e una pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione. Per questa ragione, una visione complessiva ed esaustiva dei fatti di piazza della Loggia e del percorso logico e argomentativo con cui si è giunti ad affermare la responsabilità

degli imputati richiede non solo la lettura della sentenza di condanna dei giudici milanesi, ma anche di tutte quelle che l'hanno preceduta, e in particolare la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 14 aprile 2012, e quella della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2014 che l'ha annullata, disponendo un nuovo processo.

La scelta delle parti di motivazione riportate nella sintesi è stata dettata dall'idea di sottolineare quei passaggi che privilegiano l'analisi del contesto storico e politico in cui agiva Ordine Nuovo, delle figure dei due imputati e del loro ruolo nell'organizzazione, i meccanismi di funzionamento dell'attività di informazione dei servizi segreti, le loro collusioni e le coperture. Lasciando così alla lettura integrale delle motivazioni – e alle note, molto accurate, che vi si trovano – le questioni più strettamente tecniche, ma di grande rilievo processuale, come quelle relative alle questioni preliminari o alle valutazioni sull'attendibilità di Carlo Digilio e dello stesso Maurizio Tramonte, le cui dichiarazioni hanno contribuito al giudizio di colpevolezza.

Il processo penale non ha la funzione di ricostruire la storia, perché non ne ha gli strumenti, o comunque segue un percorso diverso da quello dello storico, ma ogni processo deve ricostruire un fatto e tutto ciò che attiene al capo d'imputazione. E questo sia che si tratti di una rapina in banca o di un omicidio, sia che si tratti di una bomba lasciata in un cestino che ha provocato otto morti e centodieci feriti. I processi di criminalità politica hanno caratteristiche particolari, che rendono pressoché impossibile non affrontare il contesto storico in cui le organizzazioni terroristiche si sono mosse, soprattutto se vengono celebrati a distanza di anni dai fatti. La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella prima sentenza di annullamento della pronuncia dei giudici di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, pur riconoscendo che non compete al giudice la ricostruzione storica di particolari aspetti della vicenda politico-sociale del Paese, ha affermato che *“tuttavia, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, - nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento -, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale.*

Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali". Nel caso della strage di Piazza della Loggia è lo stesso capo d'imputazione che ha reso necessario approfondire il contesto storico e politico di quegli anni: l'articolo 285 del codice penale, la 'strage politica', punisce "chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso". E il fatto, nel nostro caso, era la realizzazione dell'attentato del 28 maggio 1974 nell'ambito di una pianificazione di una serie di azioni terroristiche da parte degli imputati, "appartenendo all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo".

Terrorismo, eversione, attentato alla sicurezza dello Stato. È evidente che per accertare un simile fatto storico, la volontà dei singoli, l'impianto eversivo dell'organizzazione di cui facevano parte, è necessario uno sforzo speculativo in cui i confini tra il giudice e lo storico diventano molto più sfumati.

La sentenza dei giudici milanesi non solo scioglie una coltre di impunità che sembrava impenetrabile, ma rappresenta un passaggio cruciale nella storia giudiziaria del terrorismo neofascista, di Ordine Nuovo e delle stragi, perché le motivazioni ci restituiscono un quadro completo e particolareggiato della strategia terroristica dell'organizzazione e del contesto politico in cui agiva, collocando la strage di Brescia in un unico movimento che parte dagli attentati ai treni del 1969 e arriva fino alla strage dell'Italicus del 4 agosto 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, e accertando una volta per tutte l'azione di copertura di alcuni settori dei servizi di sicurezza verso Ordine Nuovo.

Ciò che emerge dagli atti processuali, scrive la Corte, è - finalmente - "la prova certa di comportamenti ascrivibili ai vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D. (Servizio di Informazione e Difesa, il servizio segreto italiano dal 1966 al 1977 - n.d.c.), che sono incompatibili con ogni principio di lealtà e fedeltà ai compiti istituzionali loro affidati".

Il rapporto tra verità storica e verità processuale è un rapporto complesso, irrisolto, e se questa sentenza non risponde a ogni domanda e non riempie ogni vuoto - che potrà essere colmato dalle indagini ancora in corso - rappresenta in ogni caso un passaggio di straordinaria importanza, per l'affermazione di una verità giudiziaria per piazza della Loggia, e

per la ricostruzione della stagione delle bombe e delle stragi a cui oggi, anche grazie a questa sentenza, possiamo attribuire la matrice comune del terrorismo neofascista.

Come si può ascoltare nella registrazione di quella mattina, il 28 maggio del 1974, il discorso di Franco Castrezzati, allora segretario dei metalmeccanici della CISL., fu spezzato dallo scoppio della bomba mentre denunciava la violenza del terrorismo neofascista, e pronunciava le parole "A Milano".

Il fatto che questa sentenza sia stata pronunciata a Milano è certamente suggestivo, come se quel discorso oggi, dopo quarantaquattro anni, avesse finalmente trovato la sua conclusione.

a.v.

Indici

<i>28 maggio 1974 ore 10.12</i>	7
<i>Dopo quarantatré anni</i>	9
Introduzione	11
1. Il fatto, le indagini e i precedenti gradi di giudizio	19
2. Il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano	27
3. Il contesto	35
4. La posizione di Maurizio Tramonte e di Carlo Maria Maggi	55
5. Il depistaggio	99
Conclusioni	107
Il dispositivo della sentenza	111
<i>Appendici</i>	113

In occasione di questa pubblicazione la Casa della Memoria di Brescia ritiene di dover ringraziare gli enti e le associazioni delle varie realtà che in tutti questi anni hanno sostenuto e condiviso la necessità di fare memoria e la ricerca della verità.

Inoltre:

* la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria per l'impegno profuso, in particolare il dott. Francesco Piantoni e il dott. Roberto Di Martino;

* il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia;

* i sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil;

* il collegio di parte civile, composto dagli avvocati: Luigi Abrandini, Alessandra Barbieri, Michele Bontempi, Fausto Cadeo, Paolo De Zan, Pietro Garbarino, Silvia Guarneri, Alessandro Magoni, Francesco Menini, Renzo Nardin, Andrea Ricci, Giovanni Salvi, Federico Sinicato, Andrea Vigani, Piergiorgio Vittorini, Riccardo Montagnoli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Un pensiero particolare è rivolto a Michele Cacioppo per il suo prezioso contributo.

La pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo economico di Comune di Brescia e Cgil, Cisl, Uil di Brescia.

I proventi ricavati dalla vendita del libro saranno devoluti a favore della Casa della Memoria di Brescia per il progetto "Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica".

Un lampo di verità. La sentenza sulla strage di piazza Loggia

a cura di Andrea Vigani

Brescia, liberedizioni, 2018

Cura editoriale e copertina: *Rosalba Albano*

Stampa: *Universalbook srl* - Rende (Cs)

www.ledliberedizioni.it

Isbn: 978-88-85524-23-1

seguici su Facebook: www.facebook.com/liberedizionisrl

Appendici

I processi e il loro iter giudiziario

La vicenda¹⁹⁵ giudiziaria relativa alla strage di piazza Loggia si compone di ben cinque fasi istruttorie e di indagini preliminari e ha prodotto tredici sentenze, tra fasi di merito e di legittimità: tre nel processo “Buzzi” riguardanti le posizioni oggetto della prima istruttoria (Ermanno Buzzi e altre 15 persone); due sentenze relative alle posizioni (già oggetto della prima istruttoria) investite dal parziale annullamento della prima sentenza d’Appello da parte della Corte di Cassazione (giudizio d’Appello in sede di rinvio; Cassazione); tre sentenze relative ai tre gradi di giudizio per alcune posizioni oggetto della terza istruttoria (Cesare Ferri; Alessandro Stepanoff; Sergio Latini) e le cinque sentenze nel processo che ha portato la condanna all’ergastolo di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tremonte per la strage del 28 maggio 1974 (tre sentenze di merito e due di legittimità). Si può dire che le cinque indagini sono state come cerchi nell’acqua prodotti dal lancio di un sasso, uno dopo l’altro hanno attinto o cercato di attingere, come cerchi concentrici e sempre più ampi, tre diversi livelli di responsabilità per la strage di Brescia (e reati connessi), con riflessi anche sul piano dell’inquadramento giuridico del fatto (passato dalla cornice normativa della strage comune, ex art. 422 c.p., a quella di strage politica, ex art. 285 c.p.):

1) le prime due, il livello più basso e, per così dire, ravvicinato, rappresentato dall’indispensabile base logistico-operativa locale (ma già con innesti esterni di un certo rango, non potendosi definire diversamente personaggi come Marco De Amici e Pierluigi Pagliai - quest’ultimo peraltro mai raggiunto dall’accusa di concorso in strage - appartenenti all’epoca al gruppo stragista milanese “La Fenice” capeggiato da Giancarlo Rognoni; Pagliai - è bene ricordarlo - si darà alla latitanza, pur non accusato di strage; troverà rifugio e protezione nel Cile di Pinochet; diventerà uomo di fiducia di Stefano Delle Chiaie, capo di Avanguardia Nazionale

.....
 195 Si tratta di un breve resoconto delle istruttorie tratto da *I percorsi della giustizia, 34 anni di processi*, Casa della Memoria, Brescia, 2008, contenente alcune modifiche e aggiornato alla sentenza della Corte di Cassazione del 21 giugno 2017

e morirà il 5.11.1982 in conseguenza delle ferite riportate nel conflitto a fuoco verificatosi all'atto della sua cattura in Bolivia);

2) la terza e la quarta, quello intermedio e di raccordo (la "filiale" milanese facente capo a Rognoni e già da tempo impegnata in operazioni di strage, come quella - sia pure fallita - posta in essere sul treno Torino-Roma il 7.4.1973);

3) la quinta, quello - superiore - della cabina di regia (il gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto), in cui il piano terroristico risulterebbe essere stato ideato, programmato e diretto.

Le cinque indagini hanno, però, intercettato anche un quarto livello di responsabilità, non concentrico, ma intersecantesi con gli altri e quindi sempre presente, come un comune denominatore: quello dei sistematici, puntuali depistaggi (attuati, in particolare, con il troppo "tempestivo" lavaggio della piazza; con la gestione e la misteriosa scomparsa di Ugo Bonati; con il trasferimento e l'omicidio di Ermanno Buzzi a Novara; con l'utilizzo di un personaggio come Ivano Bongiovanni; con il sabotaggio della rogatoria in Argentina per impedire l'interrogatorio di Gianni Guido; con l'invio della nota Sismi 20.2.1989 e dell'allegata "velina" in data 3.6.1974; con i tentativi di inquinamento della fonte Martino Siciliano).

Un altro elemento accomuna, in una certa misura, la prima e la terza istruttoria: l'aver avuto ciascuna ad oggetto, oltre alla strage (e connessi reati in materia di esplosivi), una "particolare" morte violenta (quella di Silvio Ferrari, legato al gruppo "La Fenice": notte tra il 18 e il 19.5.1974, in piazza del Mercato; e quella di Ermanno Buzzi: 13.4.1981, nel supercarcere di Novara).

Schematizzando si può parlare di due filoni d'indagine, erroneamente ritenuti non compatibili all'inizio, ma poi ricondotti ad unità (dal senso stesso - inequivoco - dell'omicidio Buzzi): il primo (incentrato sull'ambiente bresciano) prende l'avvio nel 1974 e giunge al capolinea con la sentenza della Corte di Cassazione in data 25.9.1987; il secondo (proiettato sull'ambiente milanese e poi sui vertici di Ordine Nuovo del Triveneto) ha inizio il 23.3.1984, con il recupero e la riapertura (consentiti dagli elementi di novità acquisiti nei mesi precedenti dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'ambito di indagini su attentati alla linea ferroviaria Firenze-Bologna avvenuti negli anni 1974-1983) di quella che era stata - in realtà - la prima "pista" battuta dagli inquirenti nei giorni e nei mesi immediatamente successivi alla strage (ma poi abbandonata e finita sul binario morto di un proscioglimento istruttorio nel maggio del 1977), conosce anch'esso il capolinea di una sentenza di cassazione (quella in data 13.11.1989) e di vari proscioglimenti in istruttoria (sentenza Giudice Istruttore in data 23.5.1993), ma è tuttora, parzialmente, in movimento (il 3 aprile scorso, come è noto, è stata depositata dalla Procura della Repubblica la richiesta di rinvio a giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per concorso in strage).

Sul piano degli strumenti d'indagine, le 5 istruttorie possono essere suddivise in due gruppi: le prime due, basate principalmente sulle investigazioni svolte dalla polizia giudiziaria (in particolare i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, con a capo l'allora cap. Francesco Delfino), su accertamenti di carattere tecnico-scientifico (perizie di vario genere) e sui contributi provenienti da testimoni o da taluno degli stessi imputati (vedi la "confessione" di Angelino Papa); le altre tre, basate invece sulle rivelazioni e i contributi conoscitivi offerti da esponenti della destra eversiva carceraria e non, allontanatisi da tale area con varie e differenti motivazioni, e su intercettazioni telefoniche. V'è da aggiungere che con la terza istruttoria, ampliandosi l'ottica, sorse la necessità operativa di acquisire via via copie degli atti di altre inchieste sul terrorismo e sull'eversione di destra (a partire da quella bresciana sul Mar, Movimento armato rivoluzionario, di Carlo Fumagalli, proc. pen. Nr. 212/74-A Giudice Istruttore), così da disporre di un quadro d'insieme nel quale collocare gli eventi - ormai "storici" - e rintracciarne il senso e le eventuali connessioni.

Prima istruttoria: (14 giugno 1974 - 17 maggio 1977; procedimento penale Nr. 319/74-A; Giudice Istruttore: Domenico Vino)

L'indagine trae origine (una volta arenatasi l'iniziale pista milanese sulle secche della complessiva tenuta dell'alibi dedotto dall'indagato Cesare Ferri) dalla testimonianza resa da Luigi Papa (padre di Angelino e Raffaele) al Giudice Istruttore dottor G.B. Simoni nell'ambito di un'altra istruttoria, relativa al furto di un quadro del Romanino, reato attribuito a Ermanno Buzzi e al suo clan, del quale facevano parte anche i figli del predetto Luigi Papa: questi, ripetendo quanto già aveva denunciato giorni prima ai carabinieri, parla in realtà di ben altro, accusa Ermanno Buzzi di aver commesso atti di libidine sul proprio figlio tredicenne Antonio ed afferma di aver saputo da un altro suo figlio, Domenico, che il Buzzi aveva messo sei bombe in piazza Loggia ed era l'autore dell'attentato al locale notturno "Blue Note" di via Milano (in realtà si era trattato solo di una telefonata di segnalazione di un imminente attentato a tale locale, effettuata la "fatidica" notte del 18-19 maggio 1974 ed ammessa poi dallo stesso Buzzi: quella notte, oltre all'esplosione di piazza del Mercato e a tale telefonata, si era verificato anche uno strano incidente - proprio in via Milano - che aveva visto coinvolta una sola vettura, una Alfa Romeo Giulia, schiantatasi contro un muro: a bordo vi erano tre estremisti di destra non bresciani, uno dei quali morì nell'incidente, e materiale propagandistico).

Inizia, così, a fine gennaio 1975 (trasferitosi quel verbale di esame testimoniale nel fascicolo della formale istruzione sulla strage di piazza Loggia, in corso dal 14

giugno precedente) l'istruttoria sulla pista bresciana.

La stessa (basata principalmente sulla "confessione" di Angelino Papa, sulla "testimonianza" di Ugo Bonati, sull'alibi "psicologico" legato alla visita di Bonati al giudice Giovanni Arcai al momento della strage; sulla acclarata attribuzione di paternità al Buzzi dei due minacciosi messaggi in data 21 e 27 maggio 1974 a firma, il primo, del "Partito nazionale fascista - Sez. di Brescia -Silvio Ferrari", e il secondo, di "Ordine Nero - Gruppo Anno Zero - Brixien Gau", indirizzati ai due quotidiani locali; sulla attribuzione allo stesso Buzzi di una serie di attentati, alcuni dei quali falliti, del luglio-agosto 1974, comprovanti la disponibilità e la dimestichezza con esplosivi da parte del predetto ed imperniata, quanto alle modalità esecutive dell'attentato, sulla tesi della attivazione dell'ordigno a distanza a mezzo di un telecomando) giungerà poi a conclusione il 17.5.1977, data dell'ordinanza-sentenza con la quale il Giudice Istruttore dottor Domenico Vino, accogliendo in toto le richieste formulate dal pubblico ministero dottor Francesco Trovato, proscioglie dall'imputazione di strage Cesare Ferri per non avere commesso il fatto e dispone il rinvio a giudizio di 16 persone dinanzi alla Corte d'Assise di Brescia: Ermanno Buzzi (per la strage; per l'omicidio volontario di Silvio Ferrari e per la detenzione dell'ordigno che l'ha dilaniato; per l'attentato al distributore "Amoco" del luglio 1974; per i falliti attentati del 14.8.1974 alla chiesa di Folzano e del 16.8.1974 alla redazione bresciana del quotidiano "La Notte"; per la telefonata alla Guardia di Finanza e alla Polstrada del 18.5.1974, con cui era stato annunciato un attentato al night club "Blue Note", integrante gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p.); Angelino Papa, Raffaele Papa e Cosimo Giordano (per la strage, per la detenzione dell'ordigno di piazza del Mercato e per la telefonata del 18 maggio); Fernando Ferrari (per la strage; per l'omicidio volontario di Silvio Ferrari e per la detenzione dell'ordigno che l'ha ucciso; per l'attentato del 16.2.1974 contro il supermercato Coop di viale Venezia; per il fallito attentato dei primi di maggio 1974 contro la sede Cisl di via Zadei; per l'attentato del 9.5.1974 contro la macelleria Minessi di Via Ducco; per la telefonata riguardante il "Blue Note"); Arturo Gussago e Andrea Arcai (per la strage e per la detenzione dell'esplosivo di piazza del Mercato); Marco De Amici (per la strage e per la detenzione e il porto dell'esplosivo, delle armi e delle munizioni custoditi nell'appartamento di Parma preso in affitto dagli "studenti" Silvio Ferrari e Pierluigi Pagliai e fatti sparire dopo la morte del Ferrari); Pierluigi Pagliai (per concorso con De Amici nei predetti reati di detenzione e porto di esplosivo e armi); Ugo Bonati, Ombretta Giacomazzi, Roberto Colzato, Sergio Fusari, Benito Zanigni e Maddalena Lodrini (per falsa testimonianza).

Tra gli imputati figura anche Andrea Arcai (minorenne all'epoca dei fatti, politicamente schierato a destra ed amico di Silvio Ferrari), figlio del Giudice Istruttore dottor Giovanni Arcai. Il coinvolgimento del giovane Arcai crea, come è ovvio,

lacerazioni e tensioni nell'ambiente giudiziario bresciano e determina, fatalmente, il trasferimento del padre (a quel punto ancora impegnato nella complessa indagine sul Mar di Carlo Fumagalli ad altra sede (la Corte d'Appello di Milano).

Prima Istruttoria – Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia (sentenza del 2 luglio 1979; Presidente: Giorgio Allegri; estensore Antonio Maresca)

Il dibattimento inizia il 30.3.1978 e si conclude, dopo 178 udienze, con la sentenza emessa il 2.7.1979 all'esito di una camera di consiglio durata sei giorni.

L'impianto accusatorio esce fortemente ridimensionato dal vaglio dibattimentale e con la recisione di ogni legame tra il "gruppo Buzzi" e i "politici", nonché giovani della Brescia-bene, implicati nella vicenda.

Gli unici condannati per strage (sulla base della confessione di Angelino Papa, della "testimonianza" Bonati anche sul cosiddetto "alibi psicologico", e degli esiti della perizia sui messaggi del 21 e 27 maggio '74 pervenuti ai due quotidiani locali) sono Ermanno Buzzi e lo stesso Angelino Papa. Raffaele Papa viene assolto dall'accusa di strage per insufficienza di prove, tutti gli altri con formula piena.

Per la morte di Silvio Ferrari viene riconosciuto colpevole - ma di omicidio colposo e non volontario - il solo Nando Ferrari (assolto invece per insufficienza di prove dagli attentati minori attribuitigli). Buzzi viene inoltre dichiarato colpevole degli altri reati ascrittigli; De Amici e Pagliai vengono condannati per la detenzione e il porto di armi e di esplosivo (quest'ultimo - a differenza di tutta la restante parte del piccolo arsenale di Parma, in possesso degli "studenti" Pagliai e Ferrari - mai più ritrovato, ma molto simile, per come ebbe a descriverlo un attendibile testimone oculare, a quello dell'ordigno esploso in piazza Loggia).

Per Buzzi la condanna è all'ergastolo per la strage, con l'aggiunta di sei anni di reclusione, 3 milioni di multa e sei mesi di arresto per gli altri reati.

Angelino Papa viene condannato (in virtù delle attenuanti e diminuenti riconosciutegli) a dieci anni e mezzo di reclusione per concorso nella strage.

Ferdinando Ferrari viene condannato a 5 anni di reclusione e 3 milioni di multa, per la detenzione dell'ordigno esplosivo che ha provocato la morte di Silvio Ferrari, e a un anno di reclusione per l'omicidio colposo del medesimo.

Marco De Amici e Pierluigi Pagliai vengono condannati a 5 anni di reclusione e 3 milioni di multa (per le armi e l'esplosivo di Parma).

Gli imputati di falsa testimonianza sono tutti assolti.

A tutto ciò deve aggiungersi il mutamento della veste processuale di Ugo Bonati: non più testimone, ma soggetto da perseguire per concorso in strage e a tal fine viene disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.

Seconda Istruttoria: - Istruttoria Bonati (procedimento penale Nr. 566/79-A; sentenza del 17 dicembre 1980; Giudice Istruttore: Michele Besson).

A seguito della decisione della Corte d'Assise viene avviato un nuovo procedimento a carico di Ugo Bonati, che il Procuratore Capo, dottor Salvatore Majorana, affida a tre suoi sostituti, il dottor Vincenzo Liguori, il dottor Massimo Vitali e il dottor Pietro Luigi Caiazza. Viene subito emesso ordine di cattura nei confronti del Bonati, che però già dal 2 luglio aveva pensato bene di sparire dalla circolazione e da allora è letteralmente svanito nel nulla.

L'istruttoria viene formalizzata (passa cioè dall'ufficio del pubblico ministero a quello del Giudice Istruttore) ed assegnata al dottor Michele Besson, che in precedenza si era occupato della strage di piazzale Arnaldo del 16.12.1976 (un morto, Bianca Gritti Daller, e dieci feriti, fra cui i carabinieri Giovanni Lai e Carmine Delli Bovi; imputati Giuseppe Piccini e Italo Dorini, noti pregiudicati bresciani legati ad ambienti dell'eversione nera).

La rivisitazione della vicenda, effettuata nel corso dell'istruttoria anche con l'audizione di nuovi testimoni, produce il definitivo sgretolamento dell'impianto accusatorio (in particolare in uno dei suoi snodi fondamentali -la riunione del 28 maggio mattina al bar "Ai Miracoli" - risultato del tutto implausibile "nei modi e nei tempi descritti dal Bonati e da Angelino Papa": così sentenza Besson, pp. 33-34).

Esito scontato di tale rivisitazione (che genera "la ineliminabile sensazione che il Bonati abbia narrato avvenimenti di cui non è stato protagonista e neppure testimone": ancora sentenza Besson, pp. 49-50) è il proscioglimento di Ugo Bonati per non avere commesso il fatto, con sentenza in data 17.12.1980 (emessa su conformi richieste dei tre magistrati del pubblico ministero); una sentenza che lascia chiaramente presagire quella che sarà la sorte del processo d'Appello a carico di Ermanno Buzzi, di Angelino Papa e degli altri imputati.

Prima Istruttoria – Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di Appello di Brescia (sentenza 2 marzo 1982; Presidente: Francesco Pagliuca; Cons. relatore: Orazio Viele)

Il giudizio d'Appello (iniziato nel novembre 1981) si svolge senza il principale imputato, Ermanno Buzzi, assassinato il 13 aprile 1981 nel supercarcere di Novara. Nonostante sia ormai nel carcere di Brescia dal 1977 (e dal 2.7.1979 in veste di condannato all'ergastolo) e nel circuito carcerario sia in circolazione da almeno un mese il numero della rivista "Quex" (pubblicazione della destra eversiva carceraria e non) in cui figura, nell'ambito dell'inequivoca rubrica "Ecrasez l'in-

fame”, una sorta di sentenza di condanna a morte di Ermanno Buzzi, siglata curiosamente “E. B.” (Edgardo Bonazzi, condannato per l’uccisione di un militante di Lotta Continua), l’11.4.1981, a pochi mesi dal processo d’Appello, il Buzzi viene improvvisamente trasferito a Novara e collocato nel reparto in cui sono ristretti solo estremisti di destra, fra i quali Pierluigi Concutelli, comandante militare del Mpon (Movimento politico ordine nuovo), e Mario Tuti, capo del Fnr. (Fronte nazionale rivoluzionario).

Per un giorno e mezzo Buzzi evita di mettere piede fuori della sua cella, ma poi – ingannato dall’apparente benevolenza manifestatagli dagli altri detenuti – si lascia convincere a scendere in cortile per l’ora d’aria: è il 13.4.1981 e non appena si presenta in quel cortile, Buzzi viene preso sottobraccio da Tuti e da Concutelli, trascinato di peso in un angolo non visibile dalle guardie e strangolato con delle stringhe da scarpe (in segno di spregio, i due “boia” - che si proclamano esecutori di una sentenza del “Tribunale nazional-rivoluzionario” - gli schiacciano gli occhi).

All’esito del giudizio d’Appello, Buzzi diventerà “un cadavere da assolvere” in quanto nulla resterà in piedi dell’originario impianto accusatorio: con sentenza emessa in data 2.3.1982 tutti gli imputati vengono infatti assolti per non aver commesso il fatto (e così sarebbe stato anche per Buzzi se non fosse morto). Solo Marco De Amici viene condannato a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 500 mila lire di multa per l’esplosivo e le armi di Parma.

La sentenza ripercorre, in sostanza, l’iter logico di quella del Giudice Istruttore dottor Besson su Ugo Bonati e stigmatizza, come già aveva fatto quella di primo grado, l’uso o, meglio, l’abuso della carcerazione preventiva nei confronti dei testimoni per piegarli alla conferma delle tesi accusatorie.

La morte di Silvio Ferrari non è più nemmeno un omicidio colposo: viene, derubricata a mero “infortunio sul lavoro”, imputabile ad imperizia e negligenza dello stesso “lavoratore” (nel cui sangue - del resto - era stato riscontrato un tasso alcoolemico dello 0,8 g/l, più che sufficiente a determinare un proprio stato di ebbrezza). Vengono definitivamente assolti Andrea Arcai, Ugo Bonati, Cosimo Giordano Damiano, Mauro Ferrari, Sergio Fusari, Arturo Gussago.

Prima Istruttoria – Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale: (sentenza del 30 novembre 1983; Presidente: Marco Di Marco)

Avverso la sentenza di secondo grado presenta ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia in riferimento alle posizioni di Angelino e Raffaele Papa, Nando Ferrari, Marco De Amici, Pierluigi Pagliai, Sergio Fusari, Ombretta Giacomazzi e Ugo Bonati. Impugna la sentenza anche De Amici, l’unico condannato.

Con sentenza in data 30.11.1983, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Brescia, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello nei confronti di Pierluigi Pagliai (nel frattempo deceduto) per morte del reo e nei confronti di Nando Ferrari, Angelino Papa, Raffaele Papa, Ombretta Giacomazzi, Sergio Fusari e Ugo Bonati, in ordine ai rispettivi addebiti di danneggiamento, procurato allarme presso l'Autorità e falsa testimonianza, in quanto estinti per intervenuta amnistia e annulla la predetta sentenza, per difetto di motivazione (sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'intrinseca contraddittorietà), con rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, nei confronti di Nando Ferrari, Angelino e Raffaele Papa e Marco De Amici per il reato di strage. La Suprema Corte respinge, invece, il ricorso del De Amici, che vede confermata definitivamente la condanna (e la pena) per detenzione e porto di armi e di esplosivo.

Prima Istruttoria – Giudizio di Appello in sede di rinvio: Corte di Assise di Appello di Venezia (sentenza del 19 aprile 1985; Presidente: Corrado Ambrogio)

Il nuovo giudizio d'Appello a Venezia (nel corso del quale viene avvertita anche la necessità di prendere visione diretta dei luoghi che erano stati teatro dei fatti e viene perciò effettuata una trasferta a Brescia) si conclude in data 19.4.1985 con una sentenza che - pur assolutoria per insufficienza di prove quanto ad Angelino Papa, Nando Ferrari e Marco De Amici, e con formula piena, quanto a Raffaele Papa - si contrappone nettamente a quella della Corte d'Assise d'Appello bresciana (ed a quella del Giudice Istruttore Besson che l'aveva preceduta) e riabilita in larga misura l'originaria impostazione accusatoria, considerata tendenzialmente affidabile, anche nel fondamentale snodo della riunione al bar "Ai Miracoli".

Prima Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale: (sentenza del 25 settembre 1987; Presidente: Corrado Carnevale)

Anche contro la seconda sentenza d'Appello vengono proposti ricorsi per Cassazione, ma questa volta (è il 25.9.1987) la Suprema Corte non ravvisa vizi di alcun genere nell'impugnata decisione e la stessa passa, quindi, in giudicato. V'è da aggiungere - a margine - che, all'esito della vicenda, i ruoli si invertono: gli accusati diventano accusatori e viceversa. Prende avvio a Milano un procedimento per calunnia a carico del Giudice Istruttore, Domenico Vio, del pubblico ministero, Francesco Trovato, di Angelino Papa, Ugo Bonati e altri, ma il Tribunale di Milano, con sentenza in data 2.7.1990, assolverà tutti gli imputati con formula

piena “perché il fatto non sussiste” (riabilitando gli inquirenti ed il loro operato).

Terza istruttoria: (23 marzo 1984 - 23 marzo 1986; procedimento penale Nr. 218/84-A: Giudice Istruttore Gianpaolo Zorzi)

A seguito di una serie di rivelazioni di esponenti della destra carceraria (Angelo Izzo, Sergio Calore, Sergio Latini), che avevano imboccato la strada della collaborazione con l'autorità giudiziaria (nella specie, il dottor Pierluigi Vigna della Procura della Repubblica di Firenze, da tempo impegnato in un'indagine su attentati ferroviari verificatisi lungo la linea Bologna-Firenze negli anni 1974-1983), il 23 marzo 1984, su richiesta del pubblico ministero dottor Michele Besson (lo stesso magistrato che, in veste di Giudice Istruttore, aveva prosciolto Ugo Bonati) viene riaperta dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Brescia (inizialmente l'incarico è affidato ad un pool di tre magistrati, ma sarà poi svolto e portato a compimento dal dottor Gianpaolo Zorzi) la formale istruzione per concorso in strage nei confronti di quel Cesare Ferri che, già indagato nel 1974 nel periodo immediatamente successivo all'eccidio del 28 maggio, era poi stato prosciolto il 17.5.1977 dal Giudice Istruttore Domenico Vino.

Il nome ed il volto del Ferri erano comparsi sul quotidiano “Bresciaoggi” già in data 1.6.1974, quattro giorni dopo la strage, a seguito del fermo operato nei suoi confronti dai carabinieri dopo il conflitto a fuoco di Pian del Rascino avvenuto il 31 maggio ed il conseguente ritrovamento indosso a Giancarlo Esposti, morto in quella sparatoria, di una fotografia formato tessera del Ferri medesimo. Nello sfogliare quel quotidiano, Don Marco Gasparotti, l'anziano parroco di Santa Maria Calchera, chiesa sita in Brescia a poche centinaia di metri da piazza Loggia, è colto da una vera e propria folgorazione: riconosce con certezza nella fotografia che ritrae Cesare Ferri al momento del fermo operato il giorno prima le fattezze di un giovane da lui notato nella sua chiesa e col quale aveva anche scambiato qualche parola il mattino del 28 maggio, mentre egli, attorno alle ore 8,30, camminava lungo la navata centrale leggendo il breviario in attesa della celebrazione della messa delle ore 9.00.

Consapevole ed anzi letteralmente schiacciato dal peso di quella sua “privata” ricognizione fotografica - anche perché gli è pure tornato in mente il particolare di una *borsina* di plastica che quel giovane aveva con sé - il sacerdote non trova il coraggio di precipitarsi subito dai carabinieri o in Tribunale per rivelare il suo segreto e v'è da dire che, se l'avesse fatto, si sarebbe potuto immediatamente procedere ad una formale ricognizione di persona e ad un confronto con il Ferri, in quei giorni detenuto a Canton Mombello in stato di fermo.

Da quel momento inizia per Don Marco un autentico travaglio interiore che tro-

verà soluzione e sbocco solo il 25 giugno quando, ormai Ferri è tornato in libertà da una ventina di giorni in carenza di elementi a suo carico. Don Marco confidatosi con il maresciallo Toaldo, suo conoscente, e poi con il capitano Delfino, viene fatto comparire non dinanzi al Giudice Istruttore dell'istruttoria sulla strage, già formalizzata da una decina di giorni, ma a quello che si occupa del Mar di Fumagalli, il dottor Arcai. Il giudice Arcai dispone una nuova perquisizione domiciliare a carico del Ferri; in data 26.6.1974, alla presenza dello stesso Ferri, ma non dà alcun risultato apprezzabile; da quel momento però, Cesare Ferri sparisce dalla circolazione e ricomparirà - dopo peregrinazioni varie all'estero e in Italia - solo ai primi di settembre.

Nella primavera del 1984 viene spiccato mandato di cattura nei confronti del Ferri per concorso in strage, vengono al contempo emesse comunicazioni giudiziarie (come allora si chiamavano) per il medesimo addebito nei confronti degli altri soggetti - Giancarlo Rognoni (*leader* del gruppo ordinovista milanese "La Fenice", con filiale a Brescia denominata "Riscossa", facente capo a Marcello Mainardi) e Marco Ballan (*leader* di Avanguardia Nazionale a Milano) - coinvolti nella vicenda dai menzionati collaboratori di giustizia.

In parallelo, e sempre sulla base dei contributi conoscitivi forniti da costoro, si apre a Novara un nuovo fronte d'indagine per l'omicidio di Ermanno Buzzi (delitto per il quale già si era celebrato - dinanzi alla Corte d'Assise di quella città - un processo a carico dei due esecutori materiali, condannati all'ergastolo, e dei loro coimputati, invece assolti - Nico Azzi, Giorgio Invernizzi, Edgardo Bonazzi - presenti all'esecuzione della condanna a morte e ben attenti a non creare intralci al corso della giustizia "nazional-rivoluzionaria"): viene emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di Cesare Ferri e di Sergio Latini (membro della redazione di "Quex") ordine di cattura per concorso (morale) in detto omicidio, con ruolo, l'uno, di mandante, e l'altro, di latore in carcere a Concutelli del mandato ad uccidere (il tutto viene ad inquadrarsi nel contesto del matrimonio del Latini celebrato nel maggio del 1980 a Sorisole, in provincia di Bergamo; Latini all'epoca è detenuto a Trani ed è in cella con Pierluigi Concutelli; per potersi sposare, egli ottiene, grazie alla buona condotta, un permesso di alcuni giorni; dirama gli inviti e uno di questi è destinato al camerata Cesare Ferri, conosciuto in carcere anni prima; a prelevarlo a Trani e a ricondurlo in carcere dopo il matrimonio provvede tale Carlo Terracciano, estremista di destra di Firenze, legato a Marco Tarchi e al gruppo della rivista "La voce della fogna"; Ferri, unitamente alla moglie Marilisa Macchi, partecipa alla cerimonia ed al banchetto nuziale; sarà appunto nel corso di quest'ultimo che il Ferri, avvicinatosi allo sposo, gli esternerà - secondo le nuove fonti di prova - le sue preoccupazioni sia per l'esito del processo Ordine Nero a Bologna, sia per il rischio d'essere nuovamente inquisito per la strage di Brescia, avendogli lo stesso Latini confermato le voci correnti in carcere circa

la reale intenzione di Ermanno Buzzi di fare rovinose rivelazioni nel corso del processo d'Appello; gli manifesterà al contempo il suo stupore per il fatto che, a fronte di ciò, nessuno avesse pensato di chiudere per sempre la bocca a Buzzi; rientrato in carcere, Latini riferisce il tutto a Concutelli e questi, meno di un anno dopo, alla prima occasione utile, provvederà, con l'aiuto di Mario Tuti, a tappare per sempre quella bocca con delle stringhe).

Il 28.9.1984 il pubblico ministero di Novara dispone la trasmissione degli atti a Brescia per competenza, determinata da evidente connessione soggettiva e probatoria e, a quel punto, le due indagini vengono unificate.

La riapertura della pista Ferri comporta - di necessità - la faticosa, capillare rivisitazione (a dieci anni di distanza) dell'alibi dedotto (già nell'interrogatorio reso il 3.6.1974, in stato di fermo di polizia giudiziaria e poi dalla "latitanza") dal predetto: rivisitazione che, oltre a scontate amnesie, registra singolari fenomeni di moltiplicazione e sovrapposizione di testimoni sulle medesime circostanze (come nel caso dell'incontro con il prof. Paolini, cui, nella prima istruttoria, risultava avere assistito una teste e nella nuova indagine a questa se ne viene a sovrapporre - in termini di reciproca esclusione - un'altra) e determina, ad un certo punto, per l'incompatibilità con la testimonianza Gasparotti (ribadita con fermezza dopo tanti anni), l'incriminazione (con l'adozione di misura restrittiva della libertà personale) di Alessandro Stepanoff (l'amico, studente-lavoratore, che da sempre con la sua testimonianza in favore del Ferri aveva riempito il "vuoto" della prima parte della mattinata, fino alla comparsa di entrambi all'Università Cattolica di Milano, dopo le ore 10) prima per falsa testimonianza e poi per concorso in strage (essendosi trattato di un "alibi" costruito e concordato tra i due prima del fatto e non dopo). L'indagine si è andata poi arricchendo, via via, dei contributi di altri collaboratori di giustizia o di soggetti comunque critici verso il proprio passato e disponibili a rendere note - in tutto o in parte - le proprie personali conoscenze (Alessandro Danieletti; Giuseppe Fisanotti; Andrea Brogi; Valerio Viccei; Vincenzo Vinciguerra) e, in virtù di tali apporti, ha visto aggregarsi alle originarie posizioni processuali quelle di: Fabrizio Zani (raggiunto anch'egli da mandato di cattura per concorso in strage), Marilisa Macchi (la ex moglie di Ferri, anch'ella presente a Brescia il giorno della strage, secondo le convergenti dichiarazioni di Fisanotti e Danieletti) e Luciano Benardelli (raggiunti da comunicazione giudiziaria per concorso in strage); ancora Benardelli e Guido Ciccone (cui è stato contestato il concorso nella detenzione, porto e cessione a Giancarlo Esposti di un quantitativo di circa 50 kg. di esplosivo tipo "Anfo", in epoca compresa tra l'11 ed il 30 maggio 1974).

Nel corso della nuova istruttoria - ma lo si scoprirà solo successivamente - si verificano due inequivocabili tentativi di sabotaggio, uno riuscito e l'altro fallito: il primo è consistito nell'impedire (con l'occulto marchingegno di una falsa

richiesta di spostamento dell'udienza già fissata e di un procurato ricovero in ospedale dal carcere di Buenos Aires, con susseguente agevole scomparsa nel nulla) il programmato incontro in Argentina dei magistrati bresciani con Gianni Guido (depositario, secondo Angelo Izzo, di confidenze di Ermanno Buzzi circa la effettiva responsabilità propria e di altri, tra i quali Ferri, De Amici, Rognoni e Ballan, nella strage di Brescia); il secondo consistito nell'utilizzo - a mo' di siluro sparato contro la credibilità dei "pentiti" - di tale Ivano Bongiovanni (infiltrato all'uopo tra i "pentiti" del carcere di Paliano). Agli inizi del 1986, l'incombente scadenza del termine di custodia cautelare di Ferri (già prorogato dal Tribunale su richiesta del Giudice Istruttore) impone di scindere le posizioni processuali. Si giunge così, in data 23.3.1986, al rinvio a giudizio di Cesare Ferri e di Alessandro Stepanoff per concorso in strage, nonché dello stesso Ferri e di Sergio Latini per concorso (morale) nell'omicidio di Ermanno Buzzi. Le altre posizioni (non ancora compiutamente istruite) vengono stralciate e confluiscono in nuovo fascicolo processuale che assume il Nr. 181/86-A Giudice Istruttore.

Terza Istruttoria - Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia (sentenza del 23 maggio 1987; Presidente: Oscar Bonavitacola; estensore: Giulio De Antoni)

La Corte d'Assise di Brescia ripercorre pazientemente e con grande scrupolo tutto l'iter dell'indagine (con l'aggiunta, in particolare, dell'interrogatorio di Stefano Delle Chiaie, estradato in Italia dal Sud America proprio nel corso del dibattimento e di una perizia "automobilistica" tesa a verificare, in concreto e per quanto possibile nelle mutate condizioni di viabilità, la compatibilità tra la presenza di Ferri a Brescia, fra le 8,30 e le 9.00 e, la sua comparsa alla Cattolica di Milano all'incirca in coincidenza con lo scoppio della bomba, verificatosi, come è noto, alle ore 10,12: verifica risultata positiva), ma all'esito, pur non disconoscendo la complessiva persuasività dell'acquisito quadro probatorio, non ritiene raggiunto il traguardo della certezza in ordine alle responsabilità dei tre imputati ("certamente la massa di indizi è diventata *impressionante ed imponente*... ma qualcosa è mancato": scrivono i giudici a pp. 425-426 della motivazione della loro decisione) e, con sentenza in data 23.5.1987, li assolve per insufficienza di prove.

Terza Istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di Appello di Brescia (sentenza del 10 marzo 1989; Presidente: Riccardo Ferrante; Cons. relatore: Tito Garriba)

Il giudizio d'Appello (nel corso del quale viene recapitata una nota del direttore del Sismi, amm. Fulvio Martini, in data 20.2.1989, con allegato un documento

datato 3.6.1974, tendente ad accreditare una verità o, almeno, un'ipotesi alternativa in ordine alla matrice della strage) ha un esito ancor più sconcertante per l'accusa: con sentenza in data 10.3.1989 gli imputati vengono assolti con formula piena "per non avere commesso il fatto".

Terza Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale (sentenza del 13 novembre 1989; Presidente: Corrado Carnevale)

La Corte liquida la "pratica" strage di Brescia (esaminata insieme ad altre, nella stessa udienza, come se si trattasse di un incidente stradale) con una pronuncia - in data 13.11.1989 - di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Brescia per manifesta infondatezza, formulando nei confronti dell'impugnata sentenza di assoluzione piena una valutazione di perfetta *"aderenza alle risultanze processuali e a tutti gli elementi emersi"* (peraltro non noti nella loro totalità al Supremo Consesso, visto che ben 52 faldoni di atti non si sono mossi da Brescia).

V'è da aggiungere che, proprio grazie al fatto che questa sentenza (che ha posto fine al procedimento a carico di Ferri, Stepanoff e Latini, attribuendo il carattere del giudicato intangibile alle loro assoluzioni) sia stata pronunciata non entro il 24.10.1989 (data "storica" di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), ma dopo, sia pure di poco, Ferri e Stepanoff hanno poi potuto sfruttare (in base a una norma del regime transitorio: l'art. 245 Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271) un istituto del nuovo codice di rito (la riparazione dell'ingiusta detenzione), ottenendo l'uno un indennizzo di 100 milioni di lire (il massimo all'epoca consentito) con ordinanza della Corte d'Appello di Brescia Nr. 2/90 Mod. 2 in data 21-26.11.1990, l'altro un indennizzo di 60 milioni di lire con ordinanza della Corte d'Appello Nr. 4/90 Mod. 2 in pari data.

Quarta Istruttoria: (23 marzo 1986 - 23 maggio 1993; procedimento penale Nr. 181/86-A; Giudice Istruttore: Gianpaolo Zorzi)

Dopo il rinvio a giudizio di Ferri, Stepanoff e Latini, l'istruttoria prosegue nei confronti degli altri imputati e punta a sviluppare anche gli ulteriori filoni d'indagine già avviati (il "siluro Bongiovanni Ivano"; il sabotaggio della rogatoria in Argentina; il tema della "confessione scritta" degli autori della strage introdotto autorevolmente da Vincenzo Vinciguerra fin dal maggio 1985 e poi ripreso, in termini più espliciti, dallo stesso Vinciguerra nel suo libro *Ergastolo per la libertà* pubblicato nell'ottobre 1989; la mancata strage all'Arena di Verona; l'appunto SID datato 6.7.1974, redatto sulla base delle informazioni fornite dalla fonte "Tritone"; il sin-

golare parallelismo tra l'appunto 29.5.1974 del Centro C.S. (Contro Spionaggio) di Milano e i contenuti del colloquio riservato avvenuto a Lanciano il 16.6.1974 tra Luciano Benardelli ed il cap. Giancarlo D'Ovidio) e quelli nuovi, spuntati in corso d'opera (la pista mantovana, scaturita dalle dichiarazioni rese da tale Aldo Del Re al Giudice Istruttore di Roma che si occupa della strage di Ustica; l'ipotesi di un'implicazione degli Ustascia; la rete denominata "Gladio").

Le indagini fanno affiorare sempre più nitidamente quello che verrà, poi, definito l'inconfondibile "marchio di fabbrica" della strage e finiscono per rafforzare ulteriormente la convinzione che (come scriverà il compianto Valerio Marchi nel suo volume *La morte in piazza*, p. 151) "attorno alla strage di Brescia si siano mossi interessi forti da parte di tutte le componenti di quello che Gianni Flamini definisce sinteticamente il "partito del golpe"; convinzione che trasforma l'atto conclusivo del procedimento (pur favorevole agli imputati) in un vera e propria requisitoria contro le complicità istituzionali che hanno ostacolato, con ogni mezzo e in ogni tempo, l'accertamento della verità, assicurando coperture e protezione ad esecutori e mandanti dell'eccidio.

Quarta Istruttoria: Sentenza/Ordinanza

L'atto finale è la sentenza in data 23.5.1993, con la quale il Giudice Istruttore Zorzi, ritenuto all'esito del riesame del voluminoso incarto processuale che "il quadro degli elementi raccolti - pur apprezzabili singolarmente e, soprattutto, nel loro insieme - non riesc(a) ad attingere un grado di sufficienza probatoria tale da legittimare la previsione di una positiva verifica dibattimentale delle ipotesi accusatorie", proscioglie dall'accusa di strage per non aver commesso il fatto (come richiesto dallo stesso pubblico ministero dottor Francesco Piantoni, subentrato al dottor Besson da tempo trasferito ad altro ufficio) Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Marco Ballan, Marilisa Macchi e Luciano Benardelli; e, facendo uso dei nuovi "criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento" introdotti da altra norma del regime transitorio (l'art. 257), ritiene invece adeguatamente provato l'addebito di detenzione, porto e cessione di 50 kg. di "Anfo" a carico del Benardelli e di Guido Ciccone e, concesse a entrambi le attenuanti generiche (per "l'ormai remota collocazione temporale del fatto"), con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, li proscioglie da tale addebito per intervenuta prescrizione.

Rimangono, però, non compiutamente sviluppati due filoni d'indagine (relativi alla mancata rogatoria in Argentina e alla testimonianza resa da Maurizio Tramonte l'8.3.1993) e, in ordine ad essi, il Giudice Istruttore (sempre su conforme richiesta del pubblico ministero) dispone lo stralcio degli atti e passa il "testimo-

ne” alla Procura della Repubblica, per l’ulteriore corso di legge non più in base alle norme del vecchio codice di procedura (prorogato oltre il 24.10.1989 per delitti come la strage), ma secondo quelle del nuovo codice di rito.

Quinta Indagine: (24 maggio 1993 - 3 ottobre 2007; procedimento penale Nr. 1353/93 Mod. 44, poi divenuto Nr. 91/97 Mod. 21; magistrati inquirenti: dottor Roberto Di Martino e dottor Francesco Piantoni)

Sempre nel 1993, prende dunque avvio, con le nuove regole, la quinta istruttoria (anzi “indagine preliminare”, secondo il nuovo vocabolario).

Dopo un’ iniziale “impasse” (determinata dalla necessità di compiere ogni opportuna verifica in ordine alle dichiarazioni rese da tale Donatella Di Rosa, incentrate sulla “resurrezione” del noto estremista di destra Gianni Nardi, in realtà deceduto a Palma di Maiorca nel 1976), l’indagine acquisisce, via via, i rilevanti contributi probatori forniti dai “pentiti” Carlo Digilio (deceduto il 12 dicembre 2005), Martino Siciliano e Maurizio Tramonte (quest’ultimo sbloccatosi dall’iniziale reticenza) ed imbecca decisamente la strada che porta ad individuare nei vertici di Ordine Nuovo del Triveneto la “cabina di regia” dell’operazione “Strage di Brescia” (con braccio esecutivo da identificarsi in Giovanni Melioli, ordinovista di Rovigo, successivamente deceduto). Vengono chieste ed ottenute (dal Tribunale del Riesame, a seguito di impugnazione avverso la decisione di rigetto assunta dal giudice indagini preliminari) ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi e Maurizio Tramonte (confermate anche dalla Corte di Cassazione); per Carlo Maria Maggi viene formulata analoga richiesta, che però non viene accolta, non perché manchino i gravi indizi di colpevolezza, ma perché nei riguardi di costui risultano carenti le esigenze cautelari (data l’età e le condizioni di salute).

Il 3 aprile 2007 la Procura della Repubblica presenta richiesta di rinvio a giudizio dei tre predetti indagati per concorso in strage (e omicidio volontario plurimo); nonché di Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e Martino Siciliano per favoreggiamento (di Delfo Zorzi).

Il 3 ottobre 2007 la Procura della Repubblica notifica la richiesta di rinvio a giudizio a Francesco Delfino, Pino Rauti e Gianni Maifredi¹⁹⁶.

.....
196 La documentazione processuale relativa alla quinta Indagine è stata completamente informatizzata grazie anche al contributo economico di Comune e Provincia di Brescia, Regione Lombardia, ed è consultabile presso la Casa della Memoria di Brescia

Quinta Indagine - Udienza Preliminare

Il giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Lorenzo Benini, fissa per il giorno 13 novembre 2007 in Brescia, presso l'Aula Polivalente di Collebeato, l'Udienza Preliminare e come primo atto, riunifica in un unico procedimento i due tronconi dell'inchiesta. Il 14 febbraio è accolta l'eccezione di incompetenza territoriale e vengono trasferiti alla procura milanese gli atti relativi ai quattro indagati accusati di favoreggiamento e di riciclaggio; dall'eventuale processo bresciano escono dunque Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e Martino Siciliano accusati di favoreggiamento nei confronti di Delfo Zorzi. A Milano anche gli atti relativi alla posizione di Vittorio Poggi accusato di riciclaggio. Nel procedimento bresciano restano comunque le intercettazioni relative a questo filone.

Il 15 maggio 2008 a conclusione dell'Udienza Preliminare il Gup emette decreto che dispone il giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Pino Rauti, Francesco Delfino e Giovanni Maifredi accusati di concorso nella strage.

Quinta Indagine - Giudizio di primo grado: Corte d'Assise di Brescia¹⁹⁷

(sentenza del 16 novembre 2010; Presidente: Enrico Fischetti; giudice a latere Antonio Minervini)

Il 25 novembre 2008 è fissato il pubblico dibattimento presso la Corte d'Assise - Sezione seconda penale in Brescia, via Moretto 78.

Per il dibattimento è stata accolta la costituzione di parte civile dei familiari delle vittime, di alcuni feriti, del Comune di Brescia¹⁹⁸, della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁹⁹, dei sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil. Il collegio di parte civile risulta composto dagli avvocati Abrandini Luigi, Barbieri Alessandra, Bontempi Michele, Cadeo Fausto, De Zan Paolo, Frigo Giuseppe, Garbarino Pietro, Guarneri Silvia, Magoni Alessandro, Menini Francesco, Nardin Renzo, Ricci Andrea, Salvi Giovanni, Vigani Andrea, Vittorini Pier Giorgio, tutti del Foro di Brescia; Biscotti Valter del Foro di Perugia; Sinicato Federico del Foro di Milano; Riccardo Montagnoli dell'avvocatura Distrettuale dello Stato. Dopo una lunghissima istruzione dibattimentale, durata 150 udienze, che ha visto sfilare 422 testi e l'acquisizione delle dichiarazioni

197 Nota a cura dell'avvocato Andrea Vigani, che si ringrazia

198 Con deliberazione n. 1127 P.G. 47486 di data 31.10.2007, la Giunta del Comune di Brescia ha autorizzato la costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali n. 1236/1997 RG GIP - n. 91/97 RGNR e n. 11974/07 RG GIP - n. 9878/07 RGNR, entrambi relativi alla strage di Piazza della Loggia

199 Autorizzazione del 7.11.2007 del Sottosegretario di Stato Enrico Letta indirizzata all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

di circa 600 testimoni, nonché centinaia di migliaia di pagine di documenti, il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise di Brescia, presieduta dal dottor Enrico Fischetti, giudice a latere il dottor Antonio Minervini, assolve tutti gli imputati dai reati a loro contestati (Giovanni Maifredi è invece deceduto nel corso del processo).

Quinta istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte d'Assise di Appello di Brescia
(sentenza del 14 aprile 2012; Presidente: Enzo Platè; giudice a latere Massimo Vacchiano)

Il 14 febbraio del 2012 si apre a Brescia il processo di Appello, davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta dal dottor Enzo Platè, giudice a latere il dottor Massimo Vacchiano.

Dopo alcune udienze in cui vengono risentiti i periti balistici e esplosivisti dell'epoca - il generale Romano Schiavi e il professor Alberto Brandone - il 14 aprile 2012, viene pronunciata sentenza di conferma delle assoluzioni pronunciate in primo grado. Ma le motivazioni della sentenza rappresentano un enorme passo avanti nella storia processuale di piazza Loggia.

Infatti, i giudici d'Appello riconoscono, finalmente, la correttezza della ricostruzione dell'accusa, pubblica e privata, individuando nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto il gruppo terroristico responsabile - politicamente e materialmente - della strage. Si riconosce così il ruolo di Carlo Digilio - l'armiere del gruppo e principale testimone nel processo -, si afferma la provenienza dell'esplosivo, appartenente a Maggi e a Digilio, e il suo utilizzo nella creazione dell'ordigno che deflagrerà in piazza, da parte della cellula veneta di Ordine Nuovo.

In pratica si individua con certezza la responsabilità del gruppo terroristico, ricostruendone vertici e struttura, gli si attribuisce la proprietà dell'esplosivo usato il 28 maggio 1974, pur ritenendo insufficienti gli elementi di prova per affermare le responsabilità personali dei singoli imputati.

Quinta Indagine - Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale
(sentenza del 21 febbraio 2014; Presidente: Alfredo Maria Lombardi)

Contro la sentenza d'Appello ricorrono per Cassazione la Procura generale e le parti civili, le quali impugneranno la sentenza solo nei confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, mentre una parte civile impugnerà anche nei confronti di Francesco Delfino.

All'esito di un processo durato due udienze, il 20 e il 21 febbraio 2014, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, dopo poche ore di camera di consiglio, an-

nullava la sentenza d'Appello nella parte in cui assolveva Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, rinviando gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per un nuovo processo nei confronti dei due imputati, mentre confermava le assoluzioni nei confronti di Delfo Zorzi e di Francesco Delfino, che uscivano così definitivamente dal processo per la strage.

Quinta Indagine - Giudizio di Appello in sede di rinvio: Corte d'Assise d'Appello di Milano

(sentenza del 22 luglio 2015; Presidente: Anna Conforti)

Il 22 luglio 2015 i giudici della Corte di Assise di Appello di Milano pronunciavano una sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti. La sentenza rappresentava un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia.

La Corte d'Assise giudicava in sede di rinvio, dopo l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, e nelle sue motivazioni - depositate il 10 agosto del 2016 - confermava la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile - politicamente e materialmente - della strage ma riconoscendo questa volta le responsabilità per l'ideazione e l'attuazione della strage in capo al suo leader, Carlo Maria Maggi e per la partecipazione a Maurizio Tramonte.

La Corte riconosceva il ruolo di Carlo Digilio - armiere del gruppo e uno dei principali testimoni nel processo per la strage di piazza Loggia - e confermava la provenienza dell'esplosivo dalla cellula veneta di Ordine Nuovo e il suo utilizzo nella creazione dell'ordigno che sarebbe deflagrato in piazza.

Ma le motivazioni del giudice milanese rappresentano senza dubbio uno snodo fondamentale nel travagliato cammino verso l'accertamento della verità processuale sulla strage, non solo nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione dei responsabili, ma anche del contesto criminale e politico in cui l'eccidio del 28 maggio 1974 venne ideato e attuato: in oltre cinquecento pagine di motivazione, i giudici di Milano hanno analizzato con estrema accuratezza gli intrecci di cui si è ritenuta provata l'esistenza tra terrorismo neofascista e alcuni settori delle forze dell'ordine e dei servizi, sottolineando il ruolo attivo di fiancheggiamento e depistaggio svolto dal Centro di controspionaggio di Padova e dai vertici del Reparto D del Sid a Roma.

Quinta Indagine - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale
(sentenza del 21 giugno 2017; Presidente: Domenico Carcano)

Il 21 giugno 2017 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e la sentenza è diventata definitiva. Dopo quarantatre anni la strage di piazza Loggia ha due responsabili, secondo una sentenza passata in giudicato.

